




ORIGINALE

COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio Comunale di Ragusa



N° 159 R.O.

del 15-6-18

Oggetto: Disposizioni in materia di manutenzione e pulizia dei lotti liberi.

IL SINDACO

AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Premesso:

- Che** ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 225 del 22 febbraio 1992, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;
- Visto** il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- Visto** il vigente Regolamento comunale recante fra l'altro disposizioni in materia di lotti liberi, approvato con consiliare n. 71 del 16/09/2008;
- Che** in data 8 giugno 2018 è stato inoltrato alla Prefettura di Ragusa lo schema dell'ordinanza per la preventiva visione;
- Considerato** che le condizioni climatiche del periodo, nonché la vegetazione spontanea secca presente nei fondi favoriscono, oltre al rischio di incendi, anche il proliferare di zanzare, zecche, topi e parassiti vari, con ripercussione sulla salute e l'igiene pubblica;
- **Che** le predette condizioni sono aggravate da uno stato di degrado e di incuria di quelle aree, su cui i legittimi proprietari e/o i possessori a qualsiasi titolo non hanno provveduto all'estirpazione delle erbacce secche ed alla bonifica dei cumuli di rifiuti accumulati in maniera incontrollata nei propri terreni;
- Che** l'abbandono dei terreni privi di adeguata recinzione, permette l'accesso a chiunque possa creare un potenziale pericolo di azioni determinanti l'innescò di incendi o di abbandoni di materiale di qualsiasi provenienza, anche infiammabile e/o inquinante;
- Attesa** la necessità che i proprietari o i conduttori dei fondi attuino periodicamente la pulizia dei propri terreni, specie quelli incolti e vicini alle sedi stradali, agli insediamenti abitativi ed agli spazi ed aree pubbliche;
- x -**Considerata** la necessità non differibile di una maggiore e costante attività di vigilanza ambientale sul territorio comunale da parte della Polizia Municipale e dell'Ufficio di Protezione Civile di questo Ente per il rischio di incendi, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa di settore;
- Visto** il D.L.vo n. 152 del 03/04/2006, recante norme in materia ambientale;
- Visti** gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

ORDINA

1)- alle persone fisiche e giuridiche che detengono, a qualsiasi titolo, terreni pubblici e privati in tutto il territorio comunale, di procedere e mantenere in perfetto stato di pulizia:

- I boschi di qualsiasi tipo ed essenze, comprese le macchie mediterranee;
- I terreni, anche quando recintati, e limitrofi alle aree boschive ed agli insediamenti abitativi;
- I giardini privati di case e ville che interessano tutto il territorio comunale, ivi comprese le siepi che occupano la sede stradale e/o i marciapiedi.
- I terreni confinanti con strade comunali, provinciali, statali e vicinali con la costante pulizia e l'eliminazione della vegetazione secca, effettuando apposite fasce tagliafuoco lungo il perimetro dell'area interessata di adeguata larghezza in funzione della orografia e comunque non inferiore a mt. 10. La realizzazione e l'efficienza delle fasce frangifuoco e le ripuliture di cui sopra

devono essere assicurate da giugno entro il 15 ottobre di ogni anno.
Tale termine è prorogabile, ove risulti necessario, sulla base dell'andamento climatico dell'anno in corso, dell'altimetria e dell'orografia del territorio, da parte del servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente. La proroga deve essere richiesta per iscritto e contenere cartografia 1:10.000 con l'indicazione della zona oggetto dell'intervento.

2) - Ai proprietari, o chi per essi, di aree libere non ancora edificate all'interno del perimetro urbano di provvedere:

- alla recinzione dell'intero perimetro delle aree libere al fine di impedirne l'accesso a chiunque;
- alla costante pulizia ed eliminazione della vegetazione secca e della sterpaglia intorno ai fabbricati, agli impianti ed ai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10;
- alla immediata rimozione, a propria cura, di rifiuti di qualsiasi natura e provenienza ivi depositati a norma di legge, nonché di arbusti, sterpaglie e quant'altro possa causare pericolo di incendi, di sporcizia o di habitat per roditori, parassiti, insetti, etc.. Qualora venga accertata la presenza nei propri terreni di ratti o parassiti in genere o di rifiuti, i proprietari o i detentori a qualsiasi titolo delle aree interessate, dovranno procedere alla disinfestazione, pulizia e bonifica, ai fini della salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, ferma restando a loro carico la responsabilità di attivare tutti gli accorgimenti per scongiurare eventuali inneschi o propagazione di incendi o pericoli di inquinamento;

AVVERTE

A) - Qualora gli organi di polizia accertino nel corso dell'attività di controllo violazioni alle disposizioni impartite con la presente Ordinanza, i soggetti inadempienti saranno ritenuti direttamente responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare a persone e/o beni mobili e immobili, e saranno denunciati alla competente A.G. ai sensi degli artt. 449 e 650 del C.P. e delle norme vigenti in materia, nonché, in via sostitutiva, si provvederà con l'esecuzione d'ufficio delle opere necessarie, con rivalsa delle spese sostenute a carico dei trasgressori;

B) - Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che non ottempereranno alle disposizioni della presente ordinanza, saranno passibili di sanzioni amministrative pecuniarie pari alla somma di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.L.vo n 267/200 e ss.mm.ed ii., come integrato con delibera G.M. n. 152 del 24/06/2010. Ove ne ricorrano le circostanze, saranno applicate le sanzioni penali previste dal D.L.vo n. 152/06 e s.m.i., è sarà inoltrata comunicazione di notizia di reato alla competente A.G..

DISPONE

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, nonché trasmessa al Comandante della Polizia Municipale - al Capo Settore X Staff, Urp e Protezione Civile - al Capo Settore Ambiente, Patrimonio - alla Tenenza Carabinieri di Scicli e alla Stazione Carabinieri di Donnalucata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento che sostituisce ogni altra precedente ordinanza emessa non compatibile con la presente.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Sicilia, entro 60 gg. dalla data della sua pubblicazione o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 gg. dalla data della sua pubblicazione.



Il Sindaco

(Prof. Vincenzo Giannone)